

RECENSIONE A DILETTA TEGA, *LA CORTE NEL CONTESTO. PERCORSI DI RI-ACCENTRAMENTO DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ITALIA*, BOLOGNA, 2020\*

**ELISA CAVASINO\*\***

\* Contributo non sottoposto a referaggio, *in corso di pubblicazione*.

\*\* Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Palermo.  
Contatto: [elisa.cavasino@unipa.it](mailto:elisa.cavasino@unipa.it)

Siamo dinanzi ad un'altra "stagione" del controllo di costituzionalità delle leggi nell'ordinamento italiano? È il momento di rilevare uno "squilibrio" o di sottolineare la composizione di "nuovo equilibrio" dei rapporti fra Corte e Istituzioni?

Ne *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale*, Diletta Tega riflette su alcune regolarità emerse nella giurisprudenza costituzionale collocandole nel "contesto" in cui esse si manifestano per descrivere il rapporto fra la Corte, gli altri "poteri", le Istituzioni sociali e giuridiche che caratterizzano l'esperienza costituzionale italiana in termini di "ri-accentramento".

Nelle prime pagine del volume di cui qui si discute la parola "ri-accentramento" viene associata all'idea di "centralità" dell'Organo di garanzia costituzionale rispetto al "contesto" dei poteri e delle Istituzioni in precedenza richiamate.

Dibattere sul "ri-accentramento", con riferimento al sindacato di costituzionalità delle leggi significa innanzitutto evocare, come pure fa l'Autrice di questo libro, quel filone della giurisprudenza costituzionale sull'obbligo d'interpretazione conforme delle "leggi" a Costituzione e confrontarsi sui limiti che il Giudice delle Leggi profila rispetto a tale tecnica di risoluzione di potenziali antinomie fra Costituzione e legge.

Ma "ri-accentrare" non significa soltanto – come accade rispetto all'interpretazione conforme – definire a chi spetta il potere di manifestare la "viva vox constitutionis" e chi può invece soltanto "concorrere indirettamente" a costruire il diritto costituzionale vivente.

L'Autrice di questo libro ci mostra che *riaccentrare* significa anche definire quale "spazio" occupa il sindacato di costituzionalità delle leggi con riferimento al *farsi* dell'ordinamento giuridico, dunque anche con riferimento al sistema dei raccordi fra ordinamento costituzionale ed ordinamenti "esterni" ed al pluralismo degli ordinamenti giuridici nella Repubblica delle Autonomie.

In altre parole, il *ri-accentramento* è anche collocare la giustizia costituzionale nel contesto del pluralismo degli ordinamenti giuridici: è osservare la Corte come giudice della costituzionalità delle scelte politico-normative operate su vari "livelli di governo": Unione europea, Stato, Regioni in primo luogo. La Corte è un Giudice che ha oggi la funzione di custodire il pluralismo ordinamentale in un sistema unitario di giustizia costituzionale.

Da questo punto di vista, l'interpretazione della disciplina costituzionale e legislativa applicabile ai "giudizi sulle leggi" non può non essere un elemento del sistema di giustizia costituzionale che reagisce immediatamente all'evoluzione dell'ordinamento.

In altre parole, le norme che disciplinano i giudizi di competenza della Corte costituzionale sono investite dal contesto sul quale la Corte

costituzionale interviene e sono uno strumento che può essere utilizzato per consentire di “raccordare” quel contesto con la Costituzione.

In questa chiave di lettura, l’interpretazione “flessibile” delle regole sui giudizi di competenza della Corte costituzionale è uno degli strumenti attraverso cui perseguire il riaccentramento, ossia in altri termini, può essere utilizzata per ribadire la centralità del principio di costituzionalità nell’impianto di un ordinamento costituzionale come quello italiano.

Si tratta di una flessibilità, dunque, quasi *obbligata* perché *funzionale* ad estendere il sindacato di costituzionalità delle leggi su “nuovi” settori materiali o su “vecchi” rami dell’albero-ordinamento giuridico, nascosti in precedenza alla vista del Giudice costituzionale, ma oggi esposti al controllo di costituzionalità per effetto di trasformazioni politiche, sociali e di riforme costituzionali che hanno articolato in modo differente la distribuzione del potere politico ed il sistema dei controlli e della giurisdizione.

In questo senso, “accentrare” significa anche *rendere effettivamente possibile* il sindacato di costituzionalità delle leggi, dunque, rendere possibile ed effettiva la garanzia giurisdizionale della Costituzione in ogni segmento dell’ordinamento.

Evidentemente, per raggiungere quest’ultimo obiettivo, il principio di costituzionalità diviene la “norma-guida” nell’interpretazione delle norme sub-costituzionali in materia di giudizi di competenza della Corte costituzionale e spiega anche l’importante riforma delle norme integrative in tema di istruttoria nel “processo costituzionale” del 2020.

Ma un’interpretazione flessibile delle regole sui giudizi dinanzi alla Corte costituzionale può rischiare di compromettere la stessa legittimazione del Giudice costituzionale, perché tende ad allentare, se non anche, a detta dei suoi critici, a slegare la Corte dai “vincoli normativi” che il Legislatore fissa rispetto all’esercizio delle sue attribuzioni, consentendole, invece, di aggredire sfere di “potere” che appartengono ad altri organi costituzionali, trasfigurando così la stessa funzione di garanzia costituzionale.

Chi ha difeso una lettura rigorosa delle norme sui giudizi di competenza del Giudice costituzionale, in particolare, ha sempre censurato un’interpretazione della disciplina sull’accesso e gli effetti delle decisioni perché in essa coglie un rischio: il tentativo della Corte di reagire rispetto al “contesto” e rispetto ad un dato equilibrio fra poteri potrebbe degenerare in una rottura dell’equilibrio costituzionale definito dal Costituente e dal Legislatore costituzionale.

Da qui le critiche mosse sempre più frequentemente nei confronti, in particolare, dell’apertura delle vie d’accesso al giudizio sulle leggi – specialmente della via incidentale – e le censure mosse nei confronti di una giurisprudenza costituzionale che sempre più spesso ricorre e motiva, anche evocando il

bilanciamento fra diritti e principi di organizzazione costituzionale del potere, la manipolazione degli effetti “spaziali” e “temporali” delle decisioni.

Si è detto a tal riguardo che una Corte “creativa” rispetto alle regole sui giudizi ad essa spettanti sarebbe una Corte irrispettosa dei limiti costituzionali al suo potere posti dalla Costituzione “sovrana”; sarebbe dunque un Giudice costituzionale che negherebbe il suo stesso principio di legittimazione, evocando anche l’immagine del populismo giudiziario e contribuirebbe alla crisi delle istituzioni della rappresentanza politica.

Rispetto a tale controversa ed affascinante questione, il volume che qui si recensisce ci offre una prospettiva piuttosto interessante: ci aiuta a comprendere se davvero questo “rischio” di delegittimazione e dunque di torsione del delicato equilibrio costituzionale fra poteri differenti, si sia effettivamente realizzato “a causa” della Corte costituzionale ed attraverso la sua giurisprudenza, oppure se, dall’analisi di alcuni dei più significativi “sentieri” della giurisprudenza costituzionale possa invece trarsi la conclusione che il “ri-accentramento”, che la ricerca di una “nuova” centralità della Corte costituzionale non sia costituzionalmente necessaria per assicurare la stessa effettività della Costituzione.

Insomma, chi scrive ritiene sia pienamente condivisibile quanto sembra emergere da questo libro: solo ripercorrendo l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale si può scoprire quali siano le “cause” del progressivo riaccentramento in atto nel sistema delle garanzie giurisdizionali, dunque, quali siano le ragioni che sono alla base di una certa evoluzione dei rapporti fra Corte ed Istituzioni. Infine, solo così sembra possibile chiarire perché sia stato *quasi obbligato*, quasi *inevitabile* un riaccentramento nell’esperienza costituzionale italiana.

Il Giudice delle leggi, insomma, non è né deve mai diventare l’ultima fortezza nel deserto dei Tartari, altrimenti sarebbe un organo costituzionale inadeguato a perseguire la finalità per la quale è stato pensato.

La Corte costituzionale opera e dunque va collocata nel mobile e conflittuale “contesto” istituzionale, ove, con il termine “contesto” istituzionale ovviamente non s’intende solo riferirsi alla “rete” dei poteri costituiti, ma anche alle istituzioni giuridiche sociali ed economiche che sono parte dello spazio ordinamentale su cui spiegano i loro effetti le decisioni del Giudice costituzionale.

Così, non dovrebbe mai essere trascurato che la Corte si “attiva” su impulso del contesto istituzionale, reagisce a conflitti e questioni emerse nel contesto, dunque, offre “risposte” a “domande”, o meglio, alle questioni che le vengono poste.

Se, com'è vero, il contesto muta (e ciò è inevitabile), allora muteranno anche le questioni rimesse alla Corte e muteranno le occasioni in cui attivare l'esercizio delle attribuzioni del Giudice costituzionale.

Due esempi su tutti rappresentano bene quanto detto e si stagliano nell'analisi condotta dall'Autrice del libro di cui qui si discute: l'evoluzione del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale "dei diritti dell'uomo" ed i riflessi sulla Costituzione repubblicana (riflessi normativi evidenti nelle revisioni costituzionali degli articoli 111 e 117 Cost.); le revisioni costituzionali che hanno ridisegnato i rapporti fra Enti territoriali nel 2001 e nel 2012 e l'*impatto* delle stesse sul giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale.

"La Corte nel contesto" è dunque una chiave di lettura (ed è oggi anche una monografia) preziosa per chi vuol riflettere su queste affascinanti dinamiche di sviluppo dell'esperienza giuridica italiana.